

Il giorno 22/12/2025, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 252

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONTROLLO E STATISTICA

Fasc. 03.01.06/1/2025

AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA CONTROLLO E STATISTICA

Oggetto: *APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) *Approva*, con valenza triennale, il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 composto dai seguenti allegati:
 - Risorse finanziarie 2026-2028 parte entrata e parte spesa comprendenti la previsione di cassa 2026 e il valore dei residui attivi e passivi presunti determinati al 31/12/2025 in coerenza con la Nota di Aggiornamento al DUP ed il Bilancio di Previsione¹ - *v. all. A*). Le risorse sono assegnate al 1° livello (Aree/Settori) e articolate al 2° livello (Servizi/U.O.). Il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, richiesto ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 12 del D. Lgs. n. 118/2011, è allegato al Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato dal Consiglio metropolitano²;
 - Struttura contabile di 1° livello (Aree/Settori) e 2° livello (Servizi/U.o.), in coerenza con gli organigrammi delle Aree/Settori e servizi dell'Ente vigenti, a valere dalla data del 01/01/2026 – *v. all. B*);
 - Struttura dei Centri di Responsabilità (CdR) e dei Centri di Costo (CdC), in coerenza con gli organigrammi delle Aree/Settori e servizi dell'Ente vigenti, alla data dell'01/01/2026 – *v. all. C*);

¹ Si vedano rispettivamente le proposte di Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6945/2025 e 6426/2025

² Cfr nota 1

- Risorse Umane assegnate alle Aree/Settori (1° livello) alla data del 01/01/2026 - *v. all. D*);
- 2) **Assegna** ai Dirigenti responsabili di Aree/Settori (1° livello) le rispettive risorse umane e finanziarie;
 - 3) **Limita** rispetto a quanto disposto dall'art. 183, commi 2 e 6, del TUEL l'autorizzazione ad adottare impegni pluriennali alle seguenti tipologie di spesa:
 - spese correlate a finanziamenti europei, a funzioni delegate e a trasferimenti vincolati;
 - spese di personale ivi comprese quelle relative alle assunzioni che verranno effettuate nel corso del 2026;
 - spese di investimento.

Resta ferma la necessità di specifica autorizzazione per le spese diverse da quelle sopra elencate, le cui richieste dovranno pervenire al competente Servizio in tempo utile per poter essere programmate e disposte nell'ultima seduta di ogni mese.

Il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera a), per le tipologie indicate sopra, avverrà con l'apposizione del visto di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali tramite la verifica della copertura finanziaria.

Relativamente agli impegni su esercizi successivi (ovvero che non riguardano l'annualità 2026) possono essere assunti:

- a) negli esercizi successivi a quello in corso nei seguenti tali casi:
 - 1) connessi a contratti o convenzioni pluriennali,
 - 2) necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;
- b) negli esercizi non considerati nel bilancio nei seguenti tali casi:
 - 1) connessi a contratti di somministrazione,
 - 2) connessi a contratti di locazione e di leasing operativo,
 - 3) spese correnti correlate a finanziamenti comunitari,
 - 4) rate di ammortamento dei prestiti.
- 4) **Autorizza** gli impegni di spesa pluriennali³ per la parte corrente già richiesti e di cui all'*all. E*), dando altresì atto che gli impegni dovranno essere successivamente assunti in correlazione con gli equilibri sostanziali del Bilancio di previsione per l'annualità interessata;
- 5) **Stabilisce** che ogni responsabile di primo livello (Area/Settori) dovrà tenere conto che lo stanziamento assegnato con il Piano Esecutivo di Gestione include gli impegni di spesa obbligatori già assunti negli esercizi precedenti l'anno 2026 e che in tale ambito si riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi;

³ Si veda art. 183 c. 6 lett. a) del TUEELL

- 6) **Attribuisce** ai Funzionari e alle posizioni di Elevata Qualificazione (incarico di EQ), nell'ambito della struttura diretta e ove specificato nel rispettivo atto di incarico, la gestione delle risorse finanziarie con l'adozione dei relativi atti relativamente a impegni di spesa fino a 20.000 euro, le liquidazioni di spesa, gli accertamenti di entrate e fasi successive all'accertamento senza limiti d'importo;
- 7) **Stabilisce** che, nelle determinazioni dirigenziali relative alle spese di investimento, sia allegato il relativo cronoprogramma e per quelle che non ne richiedono una definizione, che l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento deve essere effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Anche tutte le spese si dovranno impegnare sulla base di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. Nella fase della contrattazione, ove possibile, è necessario richiedere che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. In ogni caso è auspicabile che per qualsiasi spesa di investimento da realizzare sia richiesto un cronoprogramma (ai sensi del punto 5.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 nel testo vigente);
- 8) **Stabilisce** che eventuali variazioni delle dotazioni assegnate saranno proposte, nel rispetto delle competenze del Consiglio ovvero del Sindaco metropolitano, dal dirigente preposto al Centro di Responsabilità. Tali richieste dovranno essere avanzate tempestivamente qualora gli stessi ravvisino le condizioni di legge e dovranno avere i seguenti elementi:
- motivazione;
 - entità della variazione;
 - indicazione dell'eventuale variazione degli obiettivi;
 - indicazione degli effetti pluriennali della variazione stessa;
 - aggiornamento del cronoprogramma.

È di competenza del dirigente responsabile della spesa l'adozione degli atti di variazione del bilancio previsti dall'art. 175, comma 5 quater lett. a), b), e-bis) del D. Lgs. n. 267/2000. La proposta di provvedimento deve essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile. I dirigenti sono responsabili dell'attendibilità, chiarezza e rigosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario. Rimangono di competenza del responsabile del Servizio Finanziario le restanti tipologie previste dal comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL. Le variazioni al Piano esecutivo di gestione, ex art. 175 comma 5-bis, recheranno il parere di regolarità tecnica secondo competenza;

9) **Dà atto** che per rendere coerenti i livelli organizzativi con i sistemi di gestione degli atti e della contabilità, i dirigenti sono individuati come responsabili di primo livello mentre le posizioni di elevata qualifica sono individuate come responsabili di secondo livello.

Motivazione:

L'Ente ha provveduto ad approvare con Delibera di Consiglio metropolitano la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 - proposta n. 6945/2025, e il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 e relativi allegati - proposta n. 6426/2025.

Ai sensi dell'art. 169 comma 1 del TUEL, il PEG deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Dal 30 giugno 2022, l'articolo 6 del D.L n. 80/2021 concernente il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), da approvare entro il 31 gennaio e a valenza triennale, che ha l'obiettivo di far confluire in un unico documento gli aspetti di organizzazione, performance, valutazione e transizione digitale delle PA, includendo anche il lavoro agile tra gli *asset* determinanti.

L'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24 giugno 2022, entrato in vigore il 15 luglio 2022, al comma 4 sopprime il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG*", e decreta la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nell' art. 169 del D. Lgs. 267/2000, e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione, al fine di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

La connessione tra i due documenti è comunque garantita, sia dal punto di vista del processo di programmazione, sia dal punto di vista della coerenza tra risorse assegnate e obiettivi, alla luce anche di quanto indicato nella Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2022 ("Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80").

Il regolamento di contabilità armonizzata della Città metropolitana di Bologna, nel suo testo vigente, disciplina il Piano Esecutivo di Gestione agli articoli 16, 17 e 18.

Il nuovo principio contabile della programmazione definisce il Piano Esecutivo di Gestione come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa collegata alle missioni e programmi di bilancio contenuta nell'apposita sezione del DUP.

È necessario adottare tutte le misure possibili al fine di semplificare l'azione amministrativa, conciliando la necessità di mantenere il presidio degli equilibri finanziari delle risorse successive al primo esercizio, anche alla luce del quadro economico generale.

Si limita rispetto a quanto disposto dall'art. 183, commi 2 e 6 del TUEL l'autorizzazione ad adottare impegni pluriennali alle seguenti tipologie di spesa:

- spese correlate a finanziamenti europei, a funzioni delegate e a trasferimenti vincolati;
- spese di personale ivi comprese quelle relative alle assunzioni che verranno effettuate nel corso del 2026;
- spese di investimento.

Resta ferma la necessità di specifica autorizzazione per le spese diverse da quelle sopra elencate.

Il costante mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera a), per le tipologie indicate sopra, avverrà con l'apposizione del visto contabile sulle determinazioni dirigenziali tramite la verifica della copertura finanziaria.

Relativamente agli impegni su esercizi successivi (ovvero successivi all'annualità 2026) gli stessi possono essere assunti:

a) negli esercizi successivi a quello in corso nei seguenti tali casi:

- 1) connessi a contratti o convenzioni pluriennali,
- 2) necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

b) negli esercizi non considerati nel bilancio nei seguenti tali casi:

- 1) connessi a contratti di somministrazione,
- 2) connessi a contratti di locazione e di leasing operativo,
- 3) spese correnti correlate a finanziamenti comunitari,
- 4) rate di ammortamento dei prestiti.

Al fine di semplificare l'azione amministrativa si è provveduto a fare ricognizione degli impegni pluriennali già noti e si autorizzano pertanto i Dirigenti come da *Allegato E*) al presente atto.

È opportuno, al fine di evitare potenziali squilibri di bilancio, prima dell'assunzione dei relativi impegni, porre in essere le verifiche necessarie sul bilancio 2026-2028, in termini di equilibri finanziari sostanziali.

Il Piano Esecutivo di Gestione deve assicurare un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente tramite l'individuazione dei responsabili;

- gli obiettivi strategici e di gestione;
- le entrate e le uscite di bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali.

I compiti gestionali attribuiti dalla normativa vigente ai dirigenti spettano loro in via esclusiva, salvo deroga prevista da specifiche leggi, ferma restando la potestà regolamentare di disciplinare le modalità di esercizio dei relativi poteri.

I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dal DUP 2026/2028 la cui rappresentazione economico-finanziaria e patrimoniale è contenuta nel Bilancio di Previsione 2026-2028.

È di competenza del Sindaco metropolitano l'approvazione degli atti di indirizzo - per programmazioni intermedie, generali e settoriali, integrativi o modificativi di quelli stabiliti in sede di formazione del bilancio - e degli atti di determinazione dei trasferimenti di risorse non determinabili con riferimento ad automatismi predefiniti dalla legge o dai regolamenti, nonché l'approvazione di piani operativi e gestionali che esulano dall'ordinaria attività di gestione, salvo che non siano già stati individuati in dettaglio in sede di budget.

Ai sensi del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, rimangono di competenza del Responsabile della spesa le variazioni relative all'art.175, comma 5 quater lett. a), b), e-bis); sono invece di competenza del responsabile del Servizio Finanziario le restanti tipologie previste dal comma 5 quater dell'art. 175 del TUEL.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana prevede all'art. 33⁴, comma 2, lettera h), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico - finanziaria e sul patrimonio dell'Ente per quanto indicato al punto 1) della Decisione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi dell'equilibrio di bilancio.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n.

⁴ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano:

Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

Il Sindaco metropolitano:

.... omissis....

esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto o dai Regolamenti vigenti dell'ente;

.... omissis....

267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (MONTALTO VALERIO - DIREZIONE GENERALE e BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE) e il parere di regolarità contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

- a) Risorse finanziarie 2026-2028 comprensive dei residui;
- b) Struttura contabile di 1° livello (Aree/Settori) e 2° livello (Servizi/U.o.);
- c) Struttura dei Centri di Responsabilità (CdR) e dei Centri di Costo (CdC);
- d) Risorse umane assegnate ai Centri di Responsabilità;
- e) Impegni pluriennali.

Bologna, lì 22/12/2025

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore⁵

⁵ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).